

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA IN MATERIA DI CONSULENZA DEL LAVORO PER IL PERSONALE DEL CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE

CODICE C.I.G.,

Importo netto: Euro =

Impresa aggiudicataria:

tra:

il CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE (C.F. 97704430012 - P.I. 09903230010), con sede presso la Reggia di Venaria Reale, in Piazza della Repubblica 4, 10078, Città di Venaria reale (TO), in persona del Direttore *pro tempore* Dott..... nato a (.....) il .../.../.....e domiciliato, ai fini del presente Contratto presso la sede del Consorzio (in seguito “**Consorzio**” o “**Committente**”)

e

....., con sede legale in, Via (....), iscritta al Registro delle Imprese di..... al numero REA....., codice fiscale..... e Partita IVA, rappresentata da....., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nato a(....) il/...../....., e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società (in seguito “**Appaltatore**”).

PREMESSO CHE:

- con determina a contrarre prot. n. del, il Consorzio ha indetto la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), del d.lgs. 36/2023 e s.m.i, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del medesimo decreto, per l’affidamento del servizio professionale di assistenza in materia di

consulenza del lavoro per il personale del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, per un importo complessivo presunto posto a base di gara di Euro 203.560,00 IVA, oneri fiscali e previdenziali esclusi, di cui Euro 101.780,00 per il servizio biennale ed euro 101.780,00 per eventuale proroga di ulteriore 24 mesi;

- a seguito dell'espletamento di indagini di mercato tramite avviso esplorativo, in data...../...../..... il Consorzio ha inviato, mediante piattaforma contratti pubblici, a n. operatori del settore la lettera d'invito a presentare offerta per l'affidamento in oggetto (Allegato 1);

- entro il termine di scadenza, previsto per le ore 12:00 del giorno sono state presentate n. (.....) offerte;

- la gara è stata esperita in data, e l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella presentata da, con sede legale in -, con il punteggio complessivo di punti, per un importo pari ad Euro oltre oneri previdenziali ed Iva, di cui Euro per il servizio biennale ed euro per eventuale proroga di ulteriore 24 mesi, come risulta dal relativo verbale in pari data depositato agli atti;

- il Consorzio ha verificato la veridicità delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, nonché di tutte le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura, nonché della documentazione prodotta, acquisendo il DURC in corso di validità del miglior offerente (DURC – Allegato 2);

- con provvedimento prot. n. il Consorzio ha approvato l'aggiudicazione all'Appaltatore sulla base dell'offerta economica da questi presentata, che viene allegata quale parte integrante e sostanziale, per quanto compatibile, del presente contratto (l'"Offerta", Allegato 3);

- sono stati adempiuti tutti gli obblighi di cui all'art. 90, co. 1, d.lgs. 36/2023.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Disciplina dell'appalto

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti in esse richiamati, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto (qui di seguito denominato “Contratto”) e l’Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.

2. Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati:

a) la lettera di invito, i relativi allegati, nonché le dichiarazioni rese dall’Appaltatore a corredo dell’offerta;

b) DURC (documento unico di regolarità contributiva)

c) l’offerta tecnica ed economica presentate dall’Appaltatore in sede di gara, con i relativi allegati;

d) il capitolato prestazionale per l’esecuzione del servizio (di seguito “Capitolato speciale”);

e) la garanzia definitiva presentata dall’Appaltatore.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) Lettera Invito, Offerta tecnica ed Offerta Economica; (II) Capitolato speciale ed altri documenti allegati al presente Contratto.

Art. 2 – Oggetto

1. L’oggetto del presente Contratto consiste nello svolgimento da parte dell’Appaltatore di tutte le prestazioni di cui al Capitolato speciale, che qui si intende integralmente richiamato, consistenti riassuntivamente nel servizio di gestione paghe e consulenza del lavoro e, in particolare:

a) nel servizio di elaborazione paghe e contributi e relativi adempimenti contributivi/fiscali con gestione dei documenti annessi, con particolare riferimento a:

- elaborazione delle buste paga;
- gestione dei processi per l’elaborazione dei modelli di calcolo mensili ed annuali redatti a norma di legge relativi a tutti i diversi adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali;
- gestione di tutti gli adempimenti inerenti malattia e infortunio (calcolo dei comportamenti e carenza);

b) nelle attività di elaborazione per reportistica ai fini direzionali, di controllo della gestione e di

consuntivazione;

c) in altre attività di consulenza varia, specificamente indicate al punto 1.1.3 del Capitolato speciale.

Art. 3 – Durata

1. La durata del contratto è di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio, con eventuale proroga di ulteriori 24 mesi.
2. La proroga del contratto deve avvenire previa espressa comunicazione del Consorzio, almeno un mese prima della scadenza dei 24 mesi.
3. Nel caso in cui il Consorzio, ricorrendone i presupposti, abbia disposto l'esecuzione in via di urgenza, i suddetti termini decorrono dalla data di avvio indicata nel verbale.
4. Nel caso in cui, alla scadenza del Contratto, sia in corso di definizione la nuova procedura di gara per la scelta del consulente, è fatto comunque obbligo all'Appaltatore di proseguire il servizio fino al subentro del nuovo appaltatore.

Art. 4 – Corrispettivo, contabilizzazione e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto dal Consorzio è determinato sulla base della percentuale di ribasso indicata nell'offerta economica dell'aggiudicatario rispetto ai valori posti a base d'asta. Il corrispettivo contrattuale dovuto all'Appaltatore ammonta quindi ad € IVA, oneri fiscali e previdenziali esclusi, di cui Euro per il servizio biennale, suddivisi in euro IVA, oneri fiscali e previdenziali esclusi, per i servizi indicati al precedente art. 2, punto 1, lett. a) e b), del presente Contratto, ed euro IVA, oneri fiscali e previdenziali esclusi, per i servizi indicati al precedente art. 2, punto 1, lett. c) del presente Contratto; ed euro per eventuale proroga di ulteriore 24 mesi, suddivisi in euro IVA, oneri fiscali e previdenziali esclusi, per i servizi indicati al precedente art. 2, punto 1, lett. a) e b), del presente Contratto, ed euro IVA, oneri fiscali e previdenziali esclusi, per i servizi indicati al precedente art. 2, punto 1, lett. c), del presente Contratto.
2. Il corrispettivo è da intendersi comprensivo della prestazione di tutti i servizi indicati nel

Capitolato speciale, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Resta inteso che il corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

4. Il ribasso è stato determinato liberamente dall'Appaltatore e pertanto è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio.

5. Le prestazioni appaltate saranno contabilizzate bimestralmente a misura per i servizi indicati al precedente art. 2, punto 1, lett. a) e b), del presente Contratto ed a corpo per i servizi indicati al precedente art. 2, punto 1, lett. c), del presente Contratto.

6. Per i servizi a misura, indicati al precedente art. 2, punto 1, lett. a) e b), del presente Contratto, l'importo da corrispondere sarà dato dal numero dei cedolini elaborati nel periodo di riferimento per il prezzo al netto del ribasso offerto in sede di gara.

7. Per i servizi a corpo, indicati al precedente art. 2, punto 1, lett. c), del presente Contratto, l'importo da corrispondere sarà dato in percentuale del prezzo al netto del ribasso offerto in sede di gara, commisurato al periodo di durata del contratto.

8. Il corrispettivo per l'attività oggetto del presente Contratto verrà corrisposto dal Consorzio previa accettazione dei documenti contabili e ricezione di fattura con scadenza a 60 gg d.f.f.m. La fattura dovrà essere emessa alla scadenza di ogni bimestre e dovrà indicare:

- per le attività di gestione paghe e contributi nonché per l'attività di reportistica, la dicitura "servizio di gestione paghe e contributi e attività di reportistica per i mesi di";
- per le altre attività di consulenza varia, la dicitura "attività di consulenza per i mesi di".

9. L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11 del presente Contratto. In particolare, il pagamento relativo al presente Contratto sarà effettuato a mezzo di conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), di cui si riportano di seguito le coordinate:

presso _____,

IBAN _____

nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi:

10. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore, certificata attraverso D.U.R.C. in corso di validità o, in caso di professionisti non in possesso di D.U.R.C., attraverso il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa previdenziale di appartenenza.

Art. 5 – Luogo di esecuzione delle prestazioni

1. L'attività in oggetto sarà svolta prevalentemente presso la sede dell'Appaltatore.
2. Su espressa richiesta del Consorzio, potranno essere richiesti degli incontri con l'Appaltatore presso la sede della stessa.

Art. 6 – Verifiche

1. Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare, durante l'esecuzione del Contratto, la verifica sulla correttezza dell'attività svolta dal Consulente e, nel caso in cui questa non sia conforme a quanto prescritto da Capitolato, il Consorzio potrà prevedere l'applicazione di una penale ai sensi del successivo art. 8 del presente Contratto, fermo restando il diritto di risoluzione di cui al successivo art. 14.
2. Tale verifica di regolare esecuzione del servizio in oggetto non esonera comunque l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi non rilevati o rilevabili al momento della stessa verifica.

Art. 7 – Obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga:
 - a) a svolgere il servizio oggetto del presente Contratto secondo le caratteristiche indicate dal Capitolato speciale;
 - b) a prestare il servizio in oggetto impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la sua

realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto, negli atti di gara e nell'offerta formulata;

c) ad assumere tutte le obbligazioni di cui al Capitolato speciale, all'offerta ed al Contratto; in caso di violazione il Consorzio avrà diritto al risarcimento del danno e facoltà di risoluzione dal Contratto, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun ulteriore indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, rispetto a quello dovutogli per le attività già svolte;

d) ad osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

e) ad osservare le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assicurazione relative ad infortuni, previdenza ed assistenza;

f) ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la durata del presente Contratto;

g) ad eseguire le prestazioni di cui al presente contratto nel pieno rispetto della normativa vigente, e di quella che dovesse essere emanata nel corso dell'esecuzione del presente Contratto;

h) a garantire, alla scadenza del contratto e nelle more della definizione delle nuove procedure di gara, la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo appaltatore;

i) a garantire, alla conclusione del servizio di cui al presente Contratto, il regolare passaggio di consegne all'eventuale consulente subentrante, senza oneri aggiuntivi e senza che il Consorzio possa incorrere in alcuna responsabilità derivante dallo stesso;

l) a non cedere a terzi il contratto in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e a non subappaltare il servizio;

m) a consentire al Consorzio di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

n) a manlevare e tenere indenne il Consorzio dalle pretese che i terzi dovessero eventualmente avanzare in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

Art. 8 – Penali

1. Per l'inottemperanza delle prescrizioni contrattuali relativamente a ritardi o errori nell'adempimento delle prestazioni si applicano le seguenti penali:

a) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi da osservare per la presentazione della documentazione oggetto del servizio, qualora sia da computarsi a sua colpa, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera pari a € 250,00; cifra aumentata a € 400,00 a partire dal quinto giorno;

b) per ogni altro inadempimento contrattuale, sarà dovuta una penale pari a € 200,00.

2. L'infrazione dovrà essere contestata, ai fini dell'applicazione della penale, entro 5 giorni solari dal fatto cui si riferisce. All'Appaltatore è concesso un ulteriore termine di 15 giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso tale termine, ove le giustificazioni addotte siano valutate negativamente, saranno applicate le suddette penali.

3. Le penali saranno detratte dagli importi delle fatture non ancora liquidate oppure dalla cauzione definitiva.

4. Il Consorzio potrà applicare le penali fino alla concorrenza della misura massima del 10% dell'importo contrattuale annuo. In ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Consorzio di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 14 e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

Art. 9 – Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia. Varianti in corso d'opera

1. Il Consorzio può apportare modifiche al Contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 120

del D.Lgs. 36/2023.

2. In particolare, il Consorzio può apportare modifiche al Contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

3. Le modifiche di cui al comma precedente, ordinate dal Consorzio, potranno essere in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del 50 (cinquanta) per cento del Corrispettivo stimato. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

4. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Consorzio, le modifiche, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 10 (dieci) per cento del Corrispettivo stimato. Le modifiche devono essere approvate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

5. Le modifiche di cui ai commi precedenti sono sottoposte alle condizioni previste dal Contratto e, in particolare, all'applicazione del ribasso indicato nell'Offerta Economica.

6. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio e che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che queste non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto.

Art. 10 – Clausola di revisione dei prezzi

1. Al fine di tutelare l'equilibrio contrattuale a fronte di sopravvenute variazioni dei prezzi della manodopera e/o delle materie prime, il Corrispettivo pattuito con l'Appaltatore potrà essere soggetto a revisione e variazione ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 36/2023, su istanza presentata dall'Appaltatore, in presenza di una comprovata variazione superiore al 10% dei prezzi della manodopera e/o delle materie prime impiegati.
2. In questo caso, l'Appaltatore può presentare istanza di adeguamento compensativo una sola volta e non nell'anno di presentazione dell'offerta, corredata dalla documentazione attestante l'effettiva variazione (es. fatture, contratti e/o dichiarazioni dei fornitori) rispetto a quanto vigente al momento della presentazione dell'offerta.
3. Ricevuta l'istanza, la stazione appaltante avvia apposita istruttoria per verificare l'effettiva variazione dei prezzi e la dimostrazione offerta dall'appaltatore e, in caso di esito positivo, riconosce l'adeguamento dei prezzi nella misura massima dell'80% della variazione eccedente la soglia minima del 10% dei prezzi contrattuali.

Art. 11 – Subappalto

1. Il subappalto non è ammesso, conformemente a quanto accettato e dichiarato in sede di offerta dall'Appaltatore.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale di cui all'art. 4 del presente Contratto riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo della gara in oggetto (CIG).
2. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
3. L'Appaltatore deve comunicare al Consorzio eventuali variazioni circa gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 o circa le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro 7 giorni da quello in cui la

variazione è intervenuta.

4. Tutte le dichiarazioni di cui al presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

5. Il Consorzio risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

Art. 13 – Garanzie

1. A garanzia del corretto adempimento delle prestazioni e delle obbligazioni, nessuna esclusa, assunte con il presente Contratto, l'Appaltatore consegna contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, la fidejussione nr. _____ rilasciata da _____ – Agenzia _____ di _____ per l'importo di Euro____, avente validità decorrente dalla data di avvio del servizio e termine tre mesi dopo la sua cessazione, previo accertamento, in ogni caso, da parte del Consorzio, della regolare esecuzione del servizio prestato dall'Appaltatore.

2. La cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, pertanto il Consorzio ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione di penali.

3. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Consorzio. In caso di inottemperanza, la reintegrazione potrà essere effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

4. Ad integrazione della garanzia definitiva di cui sopra, l'Appaltatore ha consegnato apposita polizza assicurativa di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 37, comma 3 dell'allegato I.7 del Codice e con le caratteristiche di cui all'art. 43 dell'allegato I.7 del Codice,

emessa da [▪], in data [▪] e valida sino al [▪], per un importo garantito pari ad € 200.000,00

Art. 14 – Attestazione di regolare esecuzione

1. In qualsiasi momento, il Consorzio, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, potrà impartire prescrizioni all'Appaltatore e verificare il regolare e puntuale svolgimento del Servizio.
2. In caso di rilevata mancata conformità a quanto precede o in caso di mancata osservanza delle prescrizioni impartite, il Consorzio provvederà a effettuare le necessarie contestazioni affidando all'Appaltatore un termine per provvedere alla regolarizzazione. In caso di mancato rispetto del predetto termine, il Consorzio applicherà le penali contrattuali e nei casi più gravi potrà risolvere il Contratto.
3. Eventuali danni e costi aggiuntivi relativi a prestazioni non conformi verranno addebitati all'Appaltatore.
4. In ogni caso, il Consorzio procederà a verificare, entro 30 giorni dal completamento del Servizio, in contraddittorio con l'Appaltatore, la regolare esecuzione delle prestazioni medesime.
5. In caso di riscontrata difformità tra le prestazioni espletate dall'Appaltatore e le prescrizioni del presente Contratto o del CTP e dei relativi documenti allegati, il Consorzio assegnerà un termine di 10 gg. all'Appaltatore per la regolarizzazione delle prestazioni eseguite, non autorizzando nel frattempo il pagamento del corrispettivo. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il Contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.

Art. 15 – Responsabilità dell'Appaltatore

1. E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Consorzio e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno e/o pretesa derivante da soggetti terzi, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del Contratto.
2. In considerazione del completo esonero del Consorzio e dei suoi rappresentanti da ogni

responsabilità per i danni e/o le pretese di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Consorzio e/o dei suoi rappresentanti per il riconoscimento di asseriti danni e/o pretese, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Consorzio.

Art. 16 – Risoluzione e recesso

1. Il venir meno, durante l'esecuzione del Contratto, dei requisiti prescritti nella lettera di invito determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte del Consorzio.
2. Il Contratto può essere risolto nelle ipotesi e con le modalità di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.
3. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 codice civile, il Contratto può essere risolto, ad insindacabile giudizio del Consorzio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
 - b) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto;
 - c) nel caso di ingiustificata sospensione del Contratto da parte dell'Appaltatore;
 - d) nel caso in cui l'Appaltatore, su espressa richiesta del Consorzio di assistenza/consulenza presso la propria sede, non sia disponibile a recarsi presso di essa nei tempi concordati;
 - e) nel caso di cessione di tutto o parte del Contratto;
 - f) nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali dell'Appaltatore;
 - g) nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h) nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
 - i) nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 11 del presente

Contratto;

j) nel caso di inadempimento delle obbligazioni individuate dal precedente art. 12 del presente

Contratto;

k) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata, ancorché non espressamente richiamata dal presente articolo.

4. Nel caso di risoluzione, il Consorzio si riserva il diritto di escutere la garanzia definitiva prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di importo equivalente, che sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Consorzio al risarcimento dei danni subiti ed in particolare essa si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese aggiuntive incontrate rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto.

5. Il provvedimento di risoluzione del Contratto sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge.

6. Il recesso è ammesso nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

7. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente Contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Consorzio a qualsiasi titolo – contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale – fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

Art. 17 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

8. Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Maurizio Reggi e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è

Art. 18 – Modello Organizzativo e Privacy

1. Il Consorzio, in ottemperanza alla normativa ex D.lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, ha adottato il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” e si è dotato di un Codice Etico di Comportamento, entrambi consultabili nel sito

<http://www.lavenaria.it/it/corruzione>.

2. Il Codice Etico di Comportamento definisce l'insieme dei valori e dei principi che informano l'attività del Consorzio e stabilisce le regole di condotta per i rapporti con i nostri Collaboratori, con i nostri Clienti e Fornitori e più in generale con tutti i Partners che collaborano con il Consorzio stesso.

3. Tutti coloro che operano il Consorzio sono tenuti a conoscere e rispettare i principi ivi contenuti, astenendosi da qualsivoglia condotta illecita o, comunque, potenzialmente rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 ovvero in contrasto con le linee di comportamento sancite dal Codice Etico.

4. L'eventuale violazione dei principi sanciti dal Codice Etico di Comportamento nell'ambito delle attività svolte in attuazione di rapporti contrattuali con il Consorzio potrà comportare la risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'art. 1456, c.c.; ovvero la facoltà di recesso, anche senza preavviso, dal rapporto stesso da parte del Consorzio medesimo. Nell'ambito dei singoli rapporti può essere convenuta anche l'applicabilità di ulteriori sanzioni. Resta salvo, in ogni caso, il diritto del Consorzio al risarcimento dei danni subiti.

5. Il Consorzio ha provveduto, altresì, a nominare il proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che è possibile contattare presso la sede dell'Ente o all'indirizzo rpc@lavenariareale.it; nonché l'Organismo di Vigilanza, consultabile all'indirizzo odv@lavenariareale.it.

6. Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si precisa che:

- a. i dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti il presente contratto;
- b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l'esecuzione del presente contratto. Un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'impossibilità di perfezionare il presente contratto;

- c. i dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge;
- d. per l'informativa sul trattamento dei dati prevista dall'art. 13 del Regolamento UE (GDPR) si rinvia a quanto previsto dallo stesso Regolamento

Art. 19 – Cessione del credito

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023.
2. In caso di cessione del Corrispettivo, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo di pagamento delle somme cedute.
3. In ogni caso, l'atto di cessione dovrà prevedere la facoltà del Consorzio di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

Art. 20 – Controversie - Accordo bonario

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente Contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. L'Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 21 - Spese contrattuali e oneri fiscali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto e all'esecuzione del Servizio.
2. A carico esclusivo dell'Appaltatore sono altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle prestazioni oggetto di Contratto.

Articolo 22 – Elezione di domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 Capitolato Generale, ai fini del presente Contratto le parti eleggono domicilio:

Il Consorzio:

P.zza della Repubblica, 4 – 10078 Venaria Reale (TO);

L'Appaltatore:

.....

Articolo 23 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, si rimanda alle disposizioni contenute negli atti di gara, nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e al Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Venaria Reale, li

Il Direttore del Consorzio

L'appaltatore